



COMUNE DI CESANO BOSCONO PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Il giorno 30/06/2021 alle ore 21:00, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa ed in particolare del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, richiamato il Provvedimento n. 1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Bianco, è convocato in seduta il Consiglio Comunale di Cesano Boscone, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | | | |
|---|-----------------------|----|------------------------|
| 1 | BIANCO GIOVANNI | 9 | PRIMERANO VINCENZO |
| 2 | BERSANI LAURA MATILDE | 10 | ERASMI FULVIA |
| 3 | DE ROS MARCO | 11 | PULICE MARIA |
| 4 | PALADINI FULVIO | 12 | RAIMONDO CARMINE FABIO |
| 5 | RUTIGLIANO VINCENZA | 13 | PARISOTTO ANTONIA |
| 6 | PIAZZA PAOLA | 14 | MONICO GIANLUIGI |
| 7 | MASSACRA ANDREAS | 15 | BIANCHI SIMONE |
| 8 | GIRELLI LAURA | 16 | SANFELICI SIMONA |

Ag

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: Giovanni Bianco

Partecipa il Segretario Generale Anna Maria Bruno

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021.**

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il "*Piano Economico Finanziario per l'anno 2021*" e relativi allegati, predisposto dal Gestore Sangermano S.p.A., per quanto attiene la gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade e dal Comune per quanto attiene invece la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti, validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dal Collegio dei revisori dei conti;

Richiamata la Deliberazione di C.C. con la quale è stato adottato il suddetto Piano Economico Finanziario 2021, approvata nella seduta odierna prima della discussione della presente proposta;

Preso atto che la ripartizione tra costi fissi e variabili rispetto al totale risulta essere, rispettivamente, del 45,98% e del 54,02%; la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche risulta essere del 71,17% a carico delle utenze domestiche e del 28,83% a carico delle utenze non domestiche, rispetto al totale;

Preso altresì atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, già in vigore negli scorsi anni e che con questa delibera si intende confermare anche per l'anno 2021 (all. A);

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

Tasso di inflazione programmata	1,70	-
Coefficiente recupero della produttività	0,10	+
Coefficiente QL	0,00	+
Coefficiente PG	0,00	=
Limite massimo di variazione annuale	1,60	

$\sum T_{a-1}$ (entrate tariffarie anno 2020)	2.450.864,81
Limite massimo di variazione annuale	1,60%
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 2021/2020	2.490.078,65

Tenuto conto delle entrate derivanti dall'attività accertativa e dall'errata raccolta differenziata, che ha determinato mediamente nell'ultimo triennio un gettito di euro 79.381,00, e che appare corretto restituire all'utenza del servizio, portandola in detrazione dalle entrate tariffarie massime (€ 2.490.078,65), riducendo così l'ammontare richiesto con la tariffa a euro 2.410,698,00, così ripartito tra quota fissa e variabile:

Quota Fissa	Quota Variabile	TOTALE
1.108.325,00	1.302.373,00	2.410.698,00

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari a euro 2.410.698,00, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 10, comma 6, del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti che recita: *"Sono inoltre previste condizioni tariffarie agevolate, la cui copertura avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, sia in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e dei criteri individuati dalla normativa nazionale (bonus sociale rifiuti), sia per le utenze non domestiche per far fronte ad eventi eccezionali con conseguenti gravi effetti sull'economia locale."*;

Rilevato che, al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, aggravata dall'emergenza da Covid-19 che vede da un lato una frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie per parte della popolazione residente, è necessario ed opportuno intervenire attraverso delle riduzioni della tassa rifiuti sia in favore delle famiglie più fragili che delle attività economiche costrette a subire in questi mesi sospensioni o limitazioni dell'attività commerciale (ristorazione, beni durevoli, artigianali, ecc.);

Richiamato l'art. 106 del D.L. 34/2020, l'articolo 39 del D.L. 104/2020 con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali è stato precisato che: *“Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”*;

Richiamato, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”*;

Richiamato il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

Considerato che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dato atto che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

Preso atto che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

Precisato che alla data della presente Deliberazione:

- Non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- La Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Cesano Boscone ammonta a € 142.653,00;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Preso atto che il meccanismo dell'accesso alle agevolazioni è lasciato alla discrezionalità dei Comuni che, quindi, possono agire d'ufficio, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità;

Ritenuto da questa Amministrazione di proporre al Consiglio Comunale di prevedere per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni:

a) Agevolazione I.S.E.E. per le utenze domestiche

Nel rispetto della capacità contributiva, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis della legge 124/2019, si prevede una riduzione del 50% della quota fissa e variabile per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.

In base a quanto sopra espresso, i beneficiari dell'agevolazione sono i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

- ISEE fino a 8.265,00 euro;
- ISEE fino a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;
- Titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2021, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nell'anno 2021. Saranno valutate le domande presentate entro il 20 novembre 2021, relative a Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sottoscritte dagli utenti dal 1° gennaio 2021 al 10 novembre, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra il nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa DSU. Le attestazioni ISEE per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della tassa rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 10 novembre 2021 per poter beneficiare della riduzione prevista per la tassa rifiuti.

Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2021 dipendenti dalla crisi economica, non rilevabili dal calcolo ISEE, sarà possibile presentare l'ISEE corrente entro la data del 10 novembre 2021.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI al 31/12/2019.

L'erogazione delle agevolazioni TARI avverrà direttamente in bolletta, rispettando l'ordine di registrazione al protocollo, senza l'elaborazione di una graduatoria e fino ad esaurimento del plafond messo a disposizione dal nostro Ente pari a euro 189.577,00.

b) Agevolazione della quota variabile in favore delle utenze non domestiche

b1) In considerazione dell'emergenza sanitaria che ha indebolito complessivamente il tessuto economico italiano, con ricadute negative anche sulle attività commerciali del nostro territorio, si prevede una riduzione del 50% sulla quota fissa e variabile della tassa rifiuti per l'anno 2021 in favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie come individuate dal D.P.R. 158/1999 e dallo stesso Regolamento TARI, qui riportate:

Cat. 01 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
Cat. 02 - Cinematografi e Teatri
Cat. 04 - Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi
Cat. 08 - Alberghi senza ristorante
Cat. 13 - Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Negozi di beni durevoli
Cat. 15 - Negozi Particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti
Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, elettricista, fabbro
Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub
Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie
Cat. 24 - Bar, Caffetteria, Pasticceria

L'agevolazione è applicata automaticamente in bolletta in sede di saldo, senza necessità di presentare alcuna richiesta da parte dell'utenza.

La perdita di gettito presunta è stimata in euro 120.335,00 (All. C), la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse messe a disposizione del nostro Ente con l'art. 6 del D.L. n. 73/2021.

b2) Per le altre attività commerciali che si svolgono con almeno una vetrina che affaccia sulla strada o all'interno del centro commerciale, non ricomprese nelle categorie sopra citate, si prevede la possibilità di accedere alla medesima agevolazione prevista al punto b1), di riduzione del 50% della quota fissa e variabile della tassa rifiuti per l'anno 2021, dietro presentazione, entro il 20 novembre 2021, di un'istanza attestante i seguenti requisiti:

1. di aver fatto registrare un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
2. di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti al 31/12/2019.

L'erogazione delle agevolazioni TARI su istanza delle utenze non domestiche avverrà rispettando l'ordine di registrazione al protocollo, senza l'elaborazione di una graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione del nostro Ente con l'art. 6 del D.L. n. 73/2021.

Atteso che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021 e saranno conteggiate in sede di saldo;

Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Dato atto che a copertura delle agevolazioni concesse alla Utenze domestiche verrà utilizzato l'importo assegnato al Comune e confluito, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato;

Visto l'art. 21 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che: *"Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate che scadono di regola al 30 aprile e al 2 dicembre di ogni anno"*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi*

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che a norma dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021: Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore del Settore Entrate e dal Direttore del Settore Bilancio e Patrimonio, riportati in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/06/2021;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

- 2) Di confermare anche per l'anno 2021 i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, già in vigore negli scorsi anni, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) Di stabilire che per l'anno 2021 saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano;
- 6) Di dare atto che le suddette riduzioni tariffarie sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;
- 7) Di dare altresì atto che la copertura delle agevolazioni concesse alle utenze domestiche trova copertura nel rendiconto finanziario anno 2020 approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/05/2021, mentre le agevolazioni per le utenze non domestiche trovano copertura nel fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Allegati:

- A) – prospetto dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- B) - Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 2021.
- C) Simulazione TARI – Valore complessivo delle agevolazioni applicate automaticamente in bolletta sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

Allegato A - prospetto dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche

Categoria	kc	kd
01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67	5,50
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90
03A - BOX UT.DOMEST.NON PERTINENZIALE	0,60	4,90
04 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	7,21
06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22
07 - ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	13,45
08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88
09 - CASE DI CURA E DI RIPOSO	1,25	10,22
10 - OSPEDALI	1,29	10,55
11 - UFFICI, AGENZIE	1,52	12,45
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,61	5,03
13 - NEGOZI DI BENI DUREVOLI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA	1,41	11,55
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	6,81
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (Temporanea)	1,78	14,58
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	1,48	12,12
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICI	1,03	8,48
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	11,55
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	7,53
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	8,91
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,63	78,97
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,63	62,55
24 - BAR, CAFFETTERIA, PASTICCERIA	6,29	51,55
25 - SUPERMERCATO GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,40
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI, PIZZA AL TAGLIO	11,29	92,56
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (Temporanea)	6,92	56,78
30 - DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,91	15,68

Allegato B) - Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 2021.

UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA AGEVOLATA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/Ut	QUOTA VARIABILE AGEVOLATA Euro/Ut
Famiglie di 1 componente	0,7504	0,3752	50,1992	25,0996
Famiglie di 2 componenti	0,8817	0,4409	90,3586	45,1793
Famiglie di 3 componenti	0,9849	0,4925	100,3984	50,1992
Famiglie di 4 componenti	1,0693	0,5347	120,4781	60,2391
Famiglie di 5 componenti	1,1537	0,5769	155,6175	77,8088
Famiglie di =>6 componenti	1,2194	0,6097	180,7171	90,3586

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA FISSA AGEVOLATA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	QUOTA VARIABILE AGEVOLATA €/MQ
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,5756	0,2878	0,7254	0,3627
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3694	0,1847	0,4616	0,2308
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,5155	0,5155	0,6463	0,6463
3A	BOX UT.DOMEST.NON PERTINENZIALE	0,5155	0,5155	0,6463	0,6463
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,7560	0,3780	0,9510	0,4755
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,4381	0,4381	0,5566	0,5566
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,4089	0,7045	1,7741	0,8871
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,9278	0,4639	1,1713	0,5857
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,0739	1,0739	1,3480	1,3480
10	OSPEDALI	1,1082	1,1082	1,3915	1,3915
11	UFFICI, AGENZIE	1,3058	1,3058	1,6422	1,6422
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,5241	0,5241	0,6635	0,6635
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,2113	0,6057	1,5234	0,7617
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,5464	1,5464	1,9495	1,9495
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT	0,7131	0,3566	0,8982	0,4491
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (Temporanea)	3,0584	3,0584	3,8462	3,8462
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	1,2715	0,6358	1,5986	0,7993
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID	0,8849	0,4425	1,1185	0,5593
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,2113	1,2113	1,5234	1,5234
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,7904	0,7904	0,9932	0,9932
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,9364	0,4682	1,1752	0,5876
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	8,2731	4,1366	10,4161	5,2081
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,5549	3,2775	8,2503	4,1252
24	BAR, CAFFETTERIA, PASTICCERIA	5,4037	2,7019	6,7994	3,3997
25	SUPERMERCATO GENERI ALIMENTARI	2,3711	2,3711	2,9902	2,9902
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,2423	2,2423	2,8227	2,8227
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI, PIZZA AL TAGLIO	9,6992	9,6992	12,2087	12,2087
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,3539	2,3539	2,9612	2,9612
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (Temporanea)	11,8899	11,8899	14,9786	14,9786
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,6409	1,6409	2,0682	2,0682

Allegato C) Simulazione TARI – Valore complessivo delle agevolazioni applicate automaticamente in bolletta sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

UTENZE DOMESTICHE	n. nuclei	Superficie totale abitazioni m ²	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/Ut	Stima gettito quota fissa	Stima gettito quota variabile	Stima gettito Pieno	Potenziali ISEE	Stima perdita di gettito QF	Stima perdita di gettito QV
Famiglie di 1 componente	3.154	232.466,84	0,7504	50,1992	174.443,12	158.328,28	332.771,39	82	4.920,62	2.058,27

Famiglie di 2 componenti	3.436	290.329,46	0,8817	90,3586	255.983,48	310.472,15	566.455,63	89	5.360,60	4.036,14
Famiglie di 3 componenti	2.010	169.221,27	0,9849	100,3984	166.666,03	201.800,78	368.466,81	52	3.136,09	2.623,41
Famiglie di 4 componenti	1.405	126.956,77	1,0693	120,4781	135.754,87	169.271,73	305.026,60	37	2.192,33	2.200,53
Famiglie di 5 componenti	379	32.856,95	1,1537	155,6175	37.907,06	58.979,03	96.886,10	10	591,82	766,73
Famiglie di =>6 componenti	156	14.791,00	1,2194	180,7171	18.036,15	28.191,87	46.228,01	4	243,97	366,49
	10.540	866.622,29			788.790,71	927.043,84	1.715.834,55	274	16.445,43	12.051,57

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE	N. OGGETTI	TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE	SUPERFICIE QUOTA FISSA	SUPERFICIE QUOTA VARIABILE	SRIMA GETTITO PIENO	AGEVOLAZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE	STIMA GETTITO AGEVOLATO	STIMA PERDITA GETTITO
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	34	0,5756	0,7254	7.789,00	7.789,00	10.133	50%	5.067	5.067
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	0,3694	0,4616	1.967,00	1.967,00	1.635	50%	817	817
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	463	0,5155	0,6463	99.519,62	99.519,62	115.622	0%	115.622	-
3A	BOX UT.DOMEST.NON PERTINENZIALE	370	0,5155	0,6463	5.795,50	5.795,50	6.733	0%	6.733	-
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	0,7560	0,9510	529,00	529,00	903	50%	452	452
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	0,4381	0,5566	8.728,00	8.728,00	8.682	0%	8.682	-
6A	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI RID. 40%PV	1	0,4381	0,3340	1.949,00	1.169,40	1.505	0%	1.505	-
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0	1,4089	1,7741	0,00	0,00	0,00	50%	-	-
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4	0,9278	1,1713	2.813,00	2.813,00	5.905	50%	2.952	2.952
9	CASE DI CURA E DI RIPOSO	0	1,0939	1,3480	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
10	OSPEDALI	2	1,1082	1,3915	48.632,00	48.632,00	121.565	0%	121.565	-
11	UFFICI, AGENZIE	214	1,3058	1,6422	27.841,93	27.841,93	82.078	0%	82.078	-
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	56	0,5241	0,6635	5.114,00	5.114,00	6.073	0%	6.073	-
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	107	1,2113	1,5234	23.686,94	23.686,94	64.777	50%	32.388	32.388
13A	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI, ECC.-Rid.40%P.V.	5	1,2113	0,9141	5.821,00	3.492,60	12.372	50%	6.186	6.186
14	EDICOLA, FARMACIE, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	1,5464	1,9495	1.050,00	1.050,00	3.671	0%	3.671	-
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	0,7131	0,8982	717,00	717,00	1.155	50%	578	578
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (Temporanea)	0	3,0584	3,8462	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE	51	1,2715	1,5986	2.721,00	2.721,00	7.810	50%	3.905	3.905
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, FABBRO, IDRAULICO, ELETTRICISTA	32	0,8849	1,1185	3.391,00	3.391,00	6.794	50%	3.397	3.397
18A	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, FABBRO, IDRAULICO, ELETTRICISTA - RID. 40% PV	2	0,8849	0,6711	319,00	191,40	496	50%	248	248
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO AUTOLAVAGGI	22	1,2113	1,5234	3.838,00	3.838,00	10.496	0%	10.496	-
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0,7904	0,9932	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
20A	ATTIVITA' INDUSTRIALI-Rid.40%P.V.	0	0,7904	0,5959	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	14	0,9364	1,1752	1.277,00	1.277,00	2.697	50%	1.348	1.348
21A	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI -Rid.40%P.V.	25	0,9364	0,7051	4.578,00	2.746,80	7.515	50%	3.757	3.757
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	29	8,2731	10,4161	2.913,80	2.913,80	54.457	50%	27.228	27.228
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7	6,5549	8,2503	1.700,00	1.700,00	25.169	50%	12.584	12.584
24	BAR, CAFFETTERIA, PASTICCERIA	45	5,4037	6,7994	3.184,00	3.184,00	38.855	50%	19.427	19.427
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	13	2,3711	2,9902	1.548,89	1.548,89	8.304	0%	8.304	-
25A	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI -RID.40%P.V.	1	2,3711	1,7941	864,00	518,40	3.599	0%	3.599	-

26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	2,2423	2,8227	245,00	245,00	1.241	0%	1.241	-
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	9	9,6992	12,2087	467,00	467,00	10.231	0%	10.231	-
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	2,3539	2,9612	2.631,00	2.631,00	13.984	0%	13.984	-
28A	IPERMERCATI DI GENERI MISTI-Rid.40%P.V.	4	2,3539	1,7767	16.080,00	9.648,00	66.420	0%	66.420	-
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (Temporanea)	0	11,8899	14,9786	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
30	DISCOTECHE E NIGHT CLUB	0	1,6409	2,0682	0,00	0,00	0,00	0%	-	-
							700.874,34		580.539,04	120.335,00

Richiamate la presentazione dell'Assessore alle Politiche Finanziarie Giuseppe Ursino e la discussione, riportate nella proposta precedente (tutti gli interventi sono conservati nella registrazione della seduta agli atti), il Presidente Bianco nei modi e forme di legge, pone in votazione la proposta avente oggetto **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021”**, e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 11 (il Sindaco, la maggioranza)

Contrari: nessuno

Astenuti: 5 (Parisotto, Sanfelici, Raimondo, Monico, Bianchi)

DELIBERA

di approvare con 11 voti favorevoli la su estesa proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Giovanni Bianco

Il Segretario Generale
Anna Maria Bruno